



Il tabù del danno tanatologico

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16348 del 12 giugno 2024, riafferma l'irrisarcibilità del **danno tantologico**, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. n. 15350/15, nella quale si definiva la vita "*bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare*". Il rigetto del ricorso è stato consequenziale, ritenendosi che non fossero stati offerti "**nuovi elementi validi per un eventuale mutamento**" del prevalente orientamento in senso negativo al risarcimento.

Ed invero il ricorrente aveva riproposto tutti i **classici argomenti alla base del possibile risarcimento del danno da morte**. Ossia che: a) costituisce danno non patrimoniale risarcibile anche il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica; b) detto danno, in ragione del diverso bene tutelato, è diverso dal danno alla salute, e, pertanto, si differenzia sia dal danno biologico terminale che dal danno morale terminale (detto anche catastrofe o catastrofico) della vittima; c) detto danno va riconosciuto a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia e, quindi, anche in caso di morte così detta immediata o istantanea, senza che assumano, pertanto, al riguardo rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento da cui è derivata la morte né il criterio della intensità della sofferenza subita dalla vittima per la coscienza e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine; d) il diritto al ristoro del danno da perdita della vita viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale (e, quindi, anteriormente, all'exitus letale); e) il diritto al risarcimento del danno da morte è trasmissibile iure hereditatis: sia perché solo chi è in vita può morire; sia perché sarebbe contraddittorio risarcire il danno conseguente alla perdita del bene della salute ma non anche quello conseguente alla perdita del bene della vita, che del costituisce l'ineludibile presupposto; sia perché tale diritto, tramite la successione ereditaria, contribuisce ad incrementare l'eredità lasciata dalla vittima ai propri congiunti, per cui il danno resta pur sempre rapportato ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio.

Il ricorrente non ripropone però (o almeno non viene registrata nella sentenza commentata) **l'aspetto più suggestivo**



, avanzato dall'ultima sentenza in senso positiva della Corte di Cassazione del 2014, ossia che il danno da morte dovrebbe intendersi come ***“perdita della integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall'art. 2 Cost. (vedi espressamente Corte Costituzionale sentenza del 6 maggio 1985 n. 132) ed ora anche dall'art. 11-62 Costituzione europea, nel senso di diritto ad esistere, come chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della norma europea”***.

Su tale specifico aspetto (ossia **la risarcibilità della morte non come perdita della vita ma come perdita in termini di chance di esistenza in capo al defunto prima della morte**) la Corte di Cassazione, né a sezioni semplici né a sezioni unite, è mai veramente entrata nel merito. Eppure **tale declinazione del danno presenterebbe il vantaggio di superare tutti gli ostacoli avanzati per negare il risarcimento del danno tanatologico**.

Pare purtroppo che su questo specifico ambito non sia possibile procedere ad un'analisi piena ed articolata e le avverse posizioni continuano a contrapporsi solo con la riproposizione di **formule oramai logore e poco significative**.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

16 Giu 2024